



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
SANITÀ PRIVATA**

**In mancanza di accordi relativi a singole aziende o organizzazioni,
come da delibera n. 04/612 del 11.11.04, si applica la disciplina
vigente del comparto Servizio Sanitario Nazionale**



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n. 04/612: C.D.I. Spa di Milano. Delibera di parere (*rel. Vallebona*)
Seduta dell'11 novembre 2004

LA COMMISSIONE

in relazione al procedimento pos. n. 19339

PREMESSO

1. che con nota del 30 giugno 2004, successivamente pervenuta, il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. ha chiesto un parere “circa l'applicazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, sulle prestazioni essenziali nel servizio sanitario nazionale a salvaguardia dell'utenza o, quantomeno, quale attività strumentale all'erogazione di un servizio pubblico essenziale nell'ambito della Sanità e, quindi al diritto alla salute del cittadino”;

2. che, al riguardo l'istante deduceva di svolgere attività di “Servizi Sanitari” con 230 dipendenti e 400 medici specialisti e con 6 punti prelievo sul territorio milanese;

3. che l'istante, in particolare, comunicava di effettuare i seguenti servizi sanitari in convenzione con il SSN:

- a) servizio di radiochirurgia stereotassica per la cura di patologie oncologiche cerebrali ed extraneurologiche;
- b) servizi di Medicina preventiva;
- c) servizi di chirurgia ambulatoriale e Day-Surgery;
- d) servizi di diagnostica per immagini (TAC, risonanze magnetiche, PET, ecografie, radiografie);
- e) servizi di analisi cliniche extraospedaliere;

CONSIDERATO

1. che, ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni è determinante il fatto che i servizi essenziali, "indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti di lavoro", siano "volti a garantire il godimento dei diritti alla persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute..." (art. 1).

2. che, pertanto, debbono ritenersi effettivamente rientranti nel servizio pubblico essenziale della sanità tutti i servizi e le attività che oggettivamente sono dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute ed alla vita (delib. n. 03/125 del 23.7.2003).

3. che, in conseguenza, i centri diagnostici che svolgono attività terapeutiche debbono ritenersi compresi nell'ambito di applicazione della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni poiché svolgono attività oggettivamente dirette a soddisfare il diritto costituzionalmente garantito alla salute;

4. che il Centro Diagnostico Italiano S.p.A., richiedente il parere, deve ritenersi compreso nella l. 146/1990 e successive modifiche;

5. che ai soggetti privati, erogatori di servizi sanitari, in mancanza di diverso accordo si applicano gli accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002;

ESPRIME L'AVVISO

che al Centro Diagnostico Italiano S.p.A. si applica la legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed in mancanza di diverso accordo gli accordi nazionali del settore sanità del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. s.o. n. 34 del 28.2.2002.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Centro Diagnostico Italiano S.p.A. di Milano, nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute.



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Accordo nazionale del 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti all'unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 05/311 del 15 giugno 2005 (G.U. - Serie generale n. 153 del 4.7.2005)

PARTI STIPULANTI:

Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali/ FP CGIL, FPS CISL, FPL UIL.

Testo dell'accordo:

**PERSONALE DELLE STRUTTURE APPARTENENTI ALLA UNITARIA
STRUTTURA ASSOCIATIVA ANFFAS ONLUS
NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI**

Art. 1

Campo di applicazione e finalità¹

¹ v. delibera n. 03/125 del 23.7.2003, con la quale la Commissione ha affermato che le Aziende ospedaliere universitarie, in assenza di una specifica disciplina sulle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, rientrano nel campo di applicazione degli accordi nazionali per il comparto sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001. Con la medesima delibera n. 03/125 del 23.7.2003 la Commissione ha stabilito che, al fine di garantire la libertà sindacale di eventuali soggetti collettivi che intendano concordare, nell'ambito dello stesso servizio essenziale, una diversa disciplina delle prestazioni indispensabili, tale separato accordo è ammissibile, "qualora" - come nel caso di specie - "vi siano nell'ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi". Sempre in ordine al campo d'applicazione, si segnalano alcuni pareri formulati con le note prot. n. 391 del 15.1.2003 e prot. n. 12643 del 23.10.2003, con le quali la Commissione ha ritenuto rispettivamente soggette alla disciplina dei servizi pubblici essenziali sia le aziende esercenti il servizio di lavaggio e noleggio di biancheria per strutture sanitarie, sia le aziende esercenti il servizio di gestione delle acque termali ai fini terapeutici. Nel parere formulato con nota prot. n. 13829 del 13 novembre 2003 la Commissione ha ribadito che nel caso di servizi direttamente strumentali al servizio sanitario dovrà applicarsi la

1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dipendente dalle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS.

2. Il presente accordo viene stipulato in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, nonché di quanto sancito dall'art. 8 del vigente CCNL Anffas a cui viene allegato per farne parte integrante e sostanziale, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

3. Nel presente accordo vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.

4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2 **Servizi minimi essenziali²**

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge .11 aprile 2000, n. 83, conformemente a quanto sancito dall'art. 8 dei vigente CCNL Anffas, i servizi erogati nelle strutture appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS quali servizi essenziali indispensabili per la comunità, rientrano nell'ambito dei servizi sanitari, socio - sanitari - assistenziali - educativi;

disciplina della legge n. 146/1990, nonché quella contenuta nell'accordo del comparto sanità del 20 settembre 2001, mentre per le attività direttamente strumentali ad altri servizi pubblici essenziali (come ad esempio l'igiene urbana ambientale) sarà applicabile la disciplina convenzionale valutata idonea dalla Commissione, vigente per tali servizi. Vedi, da ultimo, la delibera 04/214 del 1° aprile 2004, con la quale la Commissione ha ritenuto che anche il servizio di preparazione ed erogazione degli alimenti per le mense ospedaliere, erogato in appalto, deve ritenersi servizio direttamente strumentale al godimento della vita e della salute e, come tale, rientrante nel campo di applicazione della l. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000. Da ultimo, ma non per importanza, la Commissione, con delibera n. 06/65 del 6.2.2006, in conformità a quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32/1991, ha ritenuto, che "la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dei dipendenti del comparto sanità e delle aree dirigenziali delle aziende ospedaliere e sanitaria della provincia di Bolzano è stabilita dall'articolo 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e succ. modd., pienamente vigente anche nel territorio della provincia di Bolzano".

² V. delibera n. 03/99 del 5.6.2003, con la quale la Commissione ha ritenuto che nel concetto di prestazioni terapeutiche di cui agli accordi nazionali del 20, 25 e 26.9.2001 vi rientrino anche le prestazioni di oncologia e radioterapia.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

a) Assistenza ordinaria:

- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto e non rinviabili;
- assistenza a persone con disabilità;

b) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- servizio di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti;
- servizio di trasporto ed ogni servizio ausiliario idoneo a garantire i servizi minimi essenziali.

Art. 3 **Contingenti di personale³**

1. Ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali, adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa stipulati in sede di negoziazione decentrata tra le singole strutture associative e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, vengono individuati appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili.

2. I protocolli d'intesa di cui al comma 1, da stipularsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque prima dell'inizio della contrattazione integrativa, individuano:

- a) le categorie e profili professionali che formano i contingenti;
- b) i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili;
- c) i criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello di singola sede di lavoro.

3. In conformità ai regolamenti di cui al comma 1, la struttura associativa individua, in occasione di ogni sciopero, di norma con criteri di rotazione, i

³ V. la citata delibera n. 06/65 del 6.2.2006: nel ritenere pienamente vigente la l. n. 146/1990 e succ. modd. anche nel territorio della provincia di Bolzano, con particolare riferimento all'individuazione di contingenti di personale da esonerare dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, la Commissione ha espresso l'avviso che anche le **aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano** debbano adottare i regolamenti aziendali sulla base di accordi sindacali decentrati o aziendali per l'individuazione dei contingenti di personale da mantenere in servizio durante lo sciopero, conformemente alla disciplina contenuta nei più volte citati accordi nazionali del 2001, valutati idonei dalla Commissione, e che i predetti regolamenti e accordi vadano inviati alla Commissione per le valutazioni di propria competenza".

nominativi del personale incluso nei contingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.

Per i contingenti di personale da impiegare nelle indicate prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi.

4. Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio sulla base dei protocolli di intesa, le parti assicurano 'comunque i servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 2, attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

5. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell'art. 5, comma 3, lett. c).

Art. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi⁴

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a darne comunicazione alle strutture associative interessate, con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle predette strutture associative.⁵

⁴ v. delibera n. 03/25 del 23.1.2003, con la quale la commissione, in tema di obblighi d'informazione all'utenza, ha stabilito che ai sensi degli identici artt. 4, comma 2, degli accordi nazionali per il comparto Sanità e per le due distinte aree dirigenziali del 20, 25 e 26.9.2002, la Regione è tenuta a comunicare i tempi e le modalità dello sciopero non solo alle aziende, ove non direttamente investite dalla proclamazione, ma anche agli organi di stampa ed alle radiotelevisioni al più presto e almeno cinque giorni prima dell'astensione.

Vedi, altresì, delibera n. 03/130 dell'11.09.2003 - orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario - nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario".

⁵ Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l'opportunità che l'atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, la proclamazione degli scioperi deve essere comunicata:

- per le vertenze nazionali ed interregionali, per conoscenza alla Presidenza nazionale

dell'ANFFAS ONLUS, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- per le vertenze regionali alla Struttura Regionale di Coordinamento e, per conoscenza, alla

Presidenza nazionale dell'ANFFAS ONLUS, nonché alla Prefettura;

- per le vertenze nell'ambito di singole strutture associative, alle stesse strutture associative interessate.

3. In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture associative e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata della azioni di sciopero sono così articolati:

a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, la durata massima di un'intera giornata (24 ore);

b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;

c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si dovranno svolgere in

“In particolare, appare necessario che l'atto di proclamazione contenga:

a) ove si tratti di prima azione di sciopero:

1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;

2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;

3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione

(con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;

4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

Si ricorda infine che l'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l'attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l'invio di copia dell'atto di proclamazione anche alla Commissione.

Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l'eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.

un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;

d) le organizzazioni sindacali dovranno garantire che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;

e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

4. Il bacino di utenza può essere nazionale, regionale e aziendale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, da ANFFAS ONLUS nazionale e, negli altri casi, dalle Strutture Associative competenti per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali interessate allo sciopero.

5. Inoltre, le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

6. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

E' condizione preliminare alla proclamazione dello sciopero l'aver esperito il tentativo di conciliazione secondo le modalità di seguito riportate:

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti

2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:

- a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del Lavoro;
- b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
- c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di Provincia.

3. Nel caso di controversia nazionale, il Ministero dei Lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la

conciliazione dei conflitti. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000.

4. Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto.

5. Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 3 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.

7. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 3 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

8. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'art. 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò, anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

9. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

10. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art. 4, comma 5.

Art. 6
Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e della legge 11 aprile 2000, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt. 4 e 6 delle predette leggi.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 05/311: valutazione, ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, dell'accordo nazionale sottoscritto il 23 febbraio 2005 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nelle strutture associative aderenti all'ANFFAS ONLUS.

Seduta del 15 giugno 2005

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario Antonio Vallebona delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1. che, con nota del 27.4.2005, il Presidente dell'ANFFAS ONLUS Nazionale trasmetteva l'accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL in data 23.2.2005, per le valutazioni di competenza di questa Commissione;
2. che, con nota del 12.5.2005 (prot. N. 6224), la Commissione chiedeva alle organizzazioni degli utenti il parere previsto dall'art. 13, lett. a), della l. n. 146/1990;
3. che con note del 13, 16 e 20.5.2005 rispondevano rispettivamente: la Federconsumatori, esprimendo parere favorevole; l'Unione Nazionale Consumatori, comunicando di non avere osservazioni da formulare; l'Associazione difesa orientamento consumatori (ADOC), esprimendo parere favorevole;

CONSIDERATO

1. che l'accordo oggetto della presente valutazione rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, in quanto relativo ad associazioni che erogano, tramite il proprio personale con contratto di lavoro subordinato, servizi di tipo sanitario, socio-sanitario, assistenziale ed educativo diretti al soddisfacimento del diritto alla vita ed alla salute di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 146/1990;
2. che, attualmente, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili, la Commissione, in mancanza di diverso accordo, applica alle astensioni indette presso le strutture oggetto dell'accordo in esame, la disciplina di cui agli accordi nazionali per il comparto e per le aree dirigenziali del SSN del 20, 25 e 26.9.2001, valutati idonei con delib. N. 01/155 del 13.12.2001 (in G.U. - S.O.- n. 34 del 28.2.2002);

3. che, tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Commissione un diverso accordo può essere legittimamente stipulato “qualora vi siano nell’ambito del servizio gruppi di soggetti con elementi omogenei significativamente distintivi” (delib. N. 03/125 del 23.7.2003);
4. che, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza, nel gruppo delle strutture associative ANFFAS di “elementi omogenei significativamente distintivi”, consistenti nella prevalente finalità assistenziale dei servizi erogati e nella assenza di prestazioni sanitarie d’urgenza;
5. che l’accordo in esame prevede procedure di raffreddamento e conciliazione identiche a quelle stabilite, negli accordi nazionali sopra citati, per l’analogo settore del servizio sanitario pubblico, già valutati idonei dalla Commissione;
6. che anche per le prestazioni indispensabili l’accordo in esame stabilisce i medesimi criteri degli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico e già valutati idonei dalla Commissione;
7. che la disposizione di cui art. 3, comma 5, dell’accordo in esame, secondo cui, “nel caso in cui non si raggiunga l’intesa sui protocolli di cui al comma 1, da parte delle organizzazioni sindacali sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale indicati nell’art. 5, comma 3, lett. c)”, deve essere interpretata nel senso che, comunque, anche in caso di mancata stipulazione degli accordi decentrati d’individuazione dei contingenti, le parti in conflitto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, “sono tenuti all’effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2”, con la conseguenza che i contingenti debbono essere determinati applicando il criterio del “turno festivo” previsto dallo stesso accordo, analogamente a quanto previsto per l’assistenza sanitaria ordinaria dagli accordi nazionali citati per il servizio sanitario pubblico;
8. che gli accordi decentrati debbono, comunque, essere inviati alla Commissione, la quale di riserva di prenderne atto;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell’art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990, l’accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nelle strutture associative appartenenti alla unitaria struttura associativa ANFFAS ONLUS, stipulato dalla suddetta associazione nazionale con le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FPS-CISL e FPL-UIL, in data 23.2.2005;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed ai soggetti stipulanti;

DISPONE

inoltre, ai sensi dell'art. 13, lett. 1, della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo nazionale dalla stessa valutato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione n. 06/65: parere sull'applicabilità dell'art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e succ. modd., quale regolamentazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dei dipendenti del comparto sanità e delle aree dirigenziali delle aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano.
Seduta del 1.2.2006

LA COMMISSIONE

nella seduta del 1° febbraio 2006, nel procedimento di richiesta di parere (NURSING UP/Provincia Autonoma di Bolzano), ha adottato, all'unanimità, su proposta del Commissario Antonio Vallebona, la seguente delibera.

PREMESSO

1) che l'organizzazione sindacale chiede di sapere quale sia la disciplina dello sciopero nel servizio pubblico essenziale sanitario della provincia di Bolzano e se gli accordi sulle prestazioni indispensabili debbano essere sottoposti al giudizio di idoneità della Commissione, in quanto secondo l'assessore provinciale alla sanità nessun giudizio di idoneità deve essere adottato dalla Commissione "poiché la normativa provinciale non prevede tale giudizio";

CONSIDERATO

che la materia "ordinamento del personale provinciale", riguardando il potere dell'Ente provinciale di organizzazione e di disciplina del trattamento dei dipendenti provinciali, non comprende il diritto di sciopero, che costituisce un diritto dei lavoratori derivante direttamente dalla Carta costituzionale (art. 40) ed esercitabile da soggetti collettivi, come espressamente stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 1991;

che, pertanto, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero dei dipendenti del comparto sanità e delle aree dirigenziali delle aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano è stabilita dall'articolo 2, comma 2, della l. n. 146/1990 e succ. modd., pienamente vigente anche nel territorio della provincia di Bolzano;

che, inoltre, tale disposizione è stata attuata, per il servizio pubblico essenziale sanitario, dagli accordi nazionali del 20, 25 e 26 settembre 2001, valutati idonei con delibera n. 01/155 del 13.12.2001, in Gazz. Uff. S.O., n. 34, del 28.2.2002;

che tali accordi, agli identici articoli 3, stabiliscono che "ai fini di cui all'articolo 2, mediante regolamenti di servizio aziendali adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa, stipulati in sede di negoziazione decentrata, tra le aziende stesse e le

organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165, vengono individuati, per le diverse discipline, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili...In ogni caso, per le prestazioni indispensabili relative alla <<Assistenza sanitaria d'urgenza>> di cui alla lettera A1 dell'articolo 2, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero. Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni”;

che, infine, l'accordo intercompartimentale della Provincia di Bolzano del 25 marzo 2002 è inapplicabile, sia perché non è stato valutato idoneo sia perché contrastante con la disciplina sopra menzionata;

ESPRIME L'AVVISO

che anche le aziende ospedaliere e sanitarie della provincia di Bolzano debbono adottare i regolamenti aziendali sulla base di accordi sindacali decentrati o aziendali per l'individuazione dei contingenti di personale, conformemente a quanto previsto dalla sopra citata disciplina nazionale, valutata idonea dalla Commissione, da mantenere in servizio durante lo sciopero ed inviare tali regolamenti e tali accordi alla Commissione per le valutazioni di propria competenza;

DISPONE

La trasmissione della presente delibera alla NURSING UP di Roma.



Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero all' Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, personale dirigente medico, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 06/509 del 19 settembre 2006 pubblicato in G.U. n. 35 del 12 febbraio 2007

Tra i rappresentanti dell'Amministrazione dell'OSPEDALE e le RR.SS.AA. della DIRIGENZA MEDICA è stato sottoscritto il seguente accordo, di numero 7 pagine (Premessa e n. 5 articoli) numerate e vidimate dalle parti (8 pagine con la presente) nel testo che si allega.

Per l'Amministrazione

Firmato

Per le RR.SS.AA.

Firmato ANAAO
ANPO
AOGOI
AAROI
ANMIRS

Roma, lì 26 giugno '03

PS: Le parti concordano che il presente accordo sarà trasmesso in copia alla Commissione di Garanzia di cui alla l. 146/90.

**ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDERE
DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO
ALL' OSPEDALE S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI, ISOLA
TIBERINA, ROMA. PERSONALE DIRIGENTE MEDICO.**

PREMESSA:

a) Dal Regolamento dell'Ospedale S.Giovanni Calibita detto anche Fatebenefratelli (approvato con decreto dirigenziale del 10.7.97)

Articolo 1., comma 1.

L'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto *Casa Generalizia dell'Ordine di S. Giovanni di Dio, detto dei FatebeneFratelli* gestisce il proprio ospedale nell'ambito delle sue finalità di religione e di culto, con piena autonomia giuridico amministrativa senza fini di lucro, quale testimonianza cristiana.

Articolo 1., comma 4.

L'Ente ecclesiastico attraverso il proprio ospedale garantisce ai pazienti, secondo quanto disposto dai Piani Sanitari Nazionali e Regionali, un sistema organizzativo, tecnico sanitario corrispondente a quello dei presidi sanitari pubblici.

b) Dalla Carta di Identità dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio (Roma, 1999)

5.3.3. POLITICA DELLE RISORSE UMANE

5.3.3.1. Criteri generali. L'ordine Ospedaliero di san Giovanni di Dio, come organizzazione:

- è essenzialmente un'opera umana, in quanto é frutto dello sforzo umano ed é composta da persone che ne costituiscono l'elemento portante;
- è cosciente che le sue opere sono imprese con un carattere peculiare, poiché essendo un Ente senza fine di lucro, deve coniugare i suoi obiettivi imprenditoriali con la sua responsabilità sociale, economica e di istituzione ecclesiale;
- é recettivo alle correnti attuali che provengono dal mondo dell'impresa - sociologia, relazioni umane, psicologia - essendosi adattato ai tempi attuali, introducendo i necessari cambi organizzativi per la necessità di amministrare alcune opere con criteri imprenditoriali di efficacia ed efficienza, ma sapendo mantenere filosofia, stile e coltura propri;
- è presente con un personale che lavora nelle sue opere e per questo si propone di realizzare una relazione tra organizzazione e lavoratori che soddisfi le necessità e i diritti di entrambe le parti, stabilendo meccanismi che facilitano l'azione congiunta di tutti per raggiungere i suoi fini e le sue aspirazioni.

Per quanto detto, è necessario mostrare apertamente una sincera disponibilità a chiarire le relazioni con il personale lavoratore sempre alla luce della legislazione vigente, della dottrina sociale della Chiesa, salvaguardando i diritti del malato e del bisognoso, fine principale delle opere.

5.3.3.2. L'azione sindacale. La dottrina sociale della Chiesa, ormai da molti anni, ha riconosciuto il diritto del lavoratore a costituire associazioni per la difesa dei suoi

diritti comuni o lavorativi. Il sindacalismo è una realtà sociale in ambito mondiale. In questo senso l'Ordine riconosce e rispetta il diritto all'esercizio della libertà sindacale.

La dottrina sociale della Chiesa assume e sostiene questa realtà e la considera un elemento indispensabile della vita sociale contemporanea, come forza costruttiva di ordine sociale e di solidarietà, capace di ottenere non solo che il lavoratore abbia di più ma che sia di più. I sindacati non sono solo strumenti contrattuali ma anche luoghi in cui si esprime la personalità dei lavoratori; i loro servizi costituiscono lo sviluppo di un'autentica cultura del lavoratore e aiutano a partecipare in modo pienamente umano alla vita dell'impresa.

L'accettazione di questa realtà ci deve portare a trovare formule di Informazione - comunicazione tra la direzione e i sindacati con atteggiamento onesto e realista, salvaguardando sempre i diritti dei malati e degli ospiti.

Art. 1

Campo di applicazione e finalità

1. La premessa (riprodotta dal *Regolamento* e dal documento *Carta di Identità dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio*) costituisce parte integrante del presente accordo e le parti riconoscono i principi ispiratori dell'Ente, ivi riportati.

2. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale dirigente MEDICO (di seguito brevemente indicato con il termine 'personale') con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente dall'Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli.

3. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

4. Il presente testo è stato redatto sulla base degli analoghi accordi intervenuti tra OO.SS. del Comparto del SSN, dell'Area della Dirigenza Medica SSN e l'ARAN, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U., SO, n. 50 anno 2001).

5. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti.

6. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello nazionale che a livello locale. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Delle modalità di proclamazione e di durata dello sciopero in deroga alle presenti disposizioni (ferma restando l'assicurazione dei minimi assistenziali previsti), dovrà essere comunque data preventiva comunicazione scritta oltre che all'Amministrazione, anche all'utenza ed alla Commissione di Garanzia di cui alla l. n. 146/90.

Art. 2

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 come modificata dagli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 2000, n. 83, i servizi pubblici da considerare essenziali nell'Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli sono essenzialmente riconducibili a:
 - a) assistenza sanitaria;
debbono essere inoltre considerati, nel novero dei servizi pubblici essenziali forniti dall'Ente, i seguenti:
 - b) igiene e sanità pubblica;
 - c) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
 - d) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'articolo 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) Assistenza sanitaria

A1) Assistenza d'urgenza:

Nell'Ospedale riconducibile essenzialmente all'attività assistenziale prestata nelle UU. 00. :

- pronto soccorso e attività riconducibili al Dipartimento di Emergenza-Accettazione (DEA);
- rianimazione e terapia intensiva;
- unità coronarica;
- sala parto;
- patologia neonatale e UTIN;
- SPDC;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

Ovvero, esemplificativamente:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate (ivi incluse alcune prestazioni ambulatoriali di area cardiologica ed ostetrica);
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- nido;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

Nell'ospedale esse comprendono pressoché interamente tutte le restanti attività espletate dalle UU.00. sanitarie

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

A titolo esemplificativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

C) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

D) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

Art. 3

Contingenti di personale

1. Ai fini di cui all'articolo 2, sono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili, mediante il presente contratto.

2. Ai sensi del comma 1 si individuano i seguenti contingenti per il personale dell'Area della DIRIGENZA MEDICA (e SANITARIA):

- a) per tutte le attività di assistenza di urgenza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A1, dovrà essere mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impegnato nel turno di lavoro;
- b) per tutte le Unità Operative (degenze e servizi), non comprese nell'assistenza sanitaria di urgenza, va fatto riferimento ai contingenti impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente comprese in tali giorni (si farà

pertanto riferimento, quantitativamente, al personale in servizio l'ultimo giorno festivo antecedente lo sciopero);

c) per i servizi essenziali non operanti nei giorni festivi, i contingenti sono definiti come segue:

I. U.O. di Radioterapia:

Almeno un Dirigente medico per 'bunker' attivo;

II. U. O. di Oncologia (Day Hospital):

Almeno 2 dirigenti medici

III. Servizio di Emodialisi

PRESENZA INVARIATA, COME DA NORMALE PROGRAMMAZIONE

IV. Servizi speciali di diagnosi e cura non dotati di guardia attiva:

Almeno un Dirigente medico per il turno mattutino (6 ore)

V. Servizi della Direzione Sanitaria:

Almeno un Dirigente medico

d) rimane inteso quanto segue:

- per quanto riguarda la presenza del responsabile (Direttore o Dirigente di II livello) essa è garantita qualora la presenza sia stata comunque prevista nel giorno dello sciopero;

si intende che per il servizio di pronta disponibilità, nel solo giorno di sciopero, esso avrà inizio con la conclusione del turno di presenza del sanitario addetto nella U.O. di riferimento;

rimangono inalterati e sono esonerati dallo sciopero tutti i servizi di guardia e/o continuativi sulle 24 ore (p.e. CRT e Pronto soccorso)

3. I nominativi sono comunicati agli interessati e alle OO.SS. locali, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero mediante affissione dell'elenco nominativo distinto per unità operativa nei pressi dell'orologio marcatempo a cura della Direzione Sanitaria (DS).

Nello stesso tempo, a cura della DS, dovrà essere inviato un comunicato da affiggere nei reparti e servizi per informare gli utenti dello sciopero e dei conseguenti disagi.

Il personale individuato ha diritto di esprimere entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso possibile.

In ogni caso per le prestazioni indispensabili relative all'assistenza sanitaria di urgenza, va mantenuto in servizio il personale normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Non sarà possibile fruire di congedi ordinari coincidenti con le giornate di sciopero, fatto salvo le richieste concesse per iscritto prima della data di proclamazione dello sciopero, utilizzando la specifica modulistica vigente.

Art. 4

Modalità di effettuazione degli scioperi

1. Le strutture e le rappresentanze sindacali le quali proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2, sono tenute a dare comunicazione all'Ospedale con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. Le OO.SS. locali si impegnano in tal senso a trasmettere specifica comunicazione scritta all'Amministrazione. In caso di revoca di

uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alla predetta amministrazione. L'Ospedale è tenuto a diffondere una comunicazione, ove possibile anche attraverso giornali e TV locali, circa i tempi e le modalità di azione dello sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata anche nelle ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero. Nella comunicazione dovrà essere messo in evidenza quali servizi saranno garantiti agli utenti.

2. In considerazione della natura del servizio reso dalla struttura sanitaria e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un'intera giornata (24 ore);
- b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore;
- c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all'inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l'articolazione dell'orario prevista nell'unità operativa di riferimento;
- d) le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
- e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 1.

3. Le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

4. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Art. 5

Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.

2. Il soggetto incaricato di svolgere le procedure di conciliazione in caso di conflitto sindacale di rilievo locale è il Prefetto di Roma.

A tal fine le parti, o anche una sola delle parti, comunica per iscritto al Prefetto le motivazioni e gli obiettivi sulla formale proclamazione dello sciopero e delle richieste procedure di conciliazione.

3. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di cinque giorni dall'apertura del confronto. Il tentativo si considera altresì espletato ove il Prefetto non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine di cinque giorni, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.

4. Del tentativo di conciliazione di cui al comma 4 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

5. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora avvengano nei casi previsti dall'articolo 2, comma 6 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.

6. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.

7. In caso di proclamazione di una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'articolo 4, comma 3.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 06/509:Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra Ospedale San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, Isola Tiberina di Roma e le RR.SS.AA. delle OO.SS. ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI e ANMIRS in data 26.6.2003, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dirigente medico dipendente dall'azienda.

Seduta del 19 settembre 2006

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Avv. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera:

PREMESSO

1. che l' Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma svolge attività di servizio pubblico nell'ambito della sanità privata classificata;
2. che, in data 26 giugno 2003 i rappresentanti dell'Amministrazione dell'Ospedale e le RR.SS.AA. della Dirigenza Medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990 come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
3. che, in data 9 luglio 2003, tale accordo è stato trasmesso a questa Commissione per valutazione di idoneità;
4. che, con nota del 23 luglio 2003, la Commissione ha preso atto della trasmissione dell' accordo;
5. che, in data 9 marzo 2006, l'accordo è stato nuovamente trasmesso, per la valutazione di idoneità alla Commissione;
6. che, in data 6 aprile 2006 il testo dell'accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000;
7. che, alla data del 30 aprile 2006, termine fissato per l'acquisizione del sopra citato parere, sono pervenute le note del Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori (20 aprile 2006), in cui l'Associazione comunicava di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo e dell'ADOC – Associazione difesa orientamento consumatori (14 aprile 2006), in cui l'Associazione esprimeva parere favorevole;

CONSIDERATO

1. che lo sciopero nel settore della sanità è attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonché dall'Accordo Nazionale 20 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di

sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/155 del 13.12.2001 - G.U. – suppl. ord. – n. 34 del 28.2.2002; comunicato rettifica G.U. – serie generale – n. 265 del 12.11.2002);

2. che, allo stato, non esiste alcun accordo nazionale, valutato idoneo, per la disciplina dello sciopero nell'intero settore della sanità privata;

3. che, con delibera n. 04/612 dell'11.11.2004, la Commissione ha espresso l'avviso che, in mancanza di accordi relativi a singole aziende o organizzazioni, si applica la disciplina vigente del comparto Servizio Sanitario Nazionale;

4. che l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della Dirigenza Medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, riproduce sostanzialmente l'intero contenuto del sopra citato Accordo nazionale per la regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto del Servizio Sanitario Nazionale;

5. che, in particolare, è prevista espressamente, attraverso l'individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero, l'erogazione del servizio di radioterapia e oncologia;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dirigente medico dipendente, stipulato dalle RR.SS.AA. della Dirigenza Medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS) e dall'azienda Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma in data 26 giugno 2003;

DISPONE

la comunicazione della presente delibera all'Ospedale S. Giovanni Calibita Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma, alle RR.SS.AA. della Dirigenza Medica (ANAAO, ANPO, AOGOI, AAROI, ANMIRS), ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Prefetto di Roma, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.